

## Sulla "forma mentis" e sulla "pedanteria" richieste ai datori di lavoro

Rif. Corte di Cassazione – Sezione IV Penale - Sentenza n. 31679 del 11 agosto 2010 - Pres. Mocali – Est. Romis– P.M. Stabile - Ric. R. G. - Un chiaro messaggio dalla Corte di Cassazione sugli obblighi e sul comportamento dei datori di lavoro: devono avere la “forma mentis” del garante della sicurezza e controllare l’operato dei lavoratori con continua diligenza fino alla “pedanteria”.

Il datore di lavoro deve avere la “*forma mentis*” che egli è il responsabile della salute e sicurezza del lavoratore, anzi, come spesso si legge nelle sentenze, egli è “debitore della salute e sicurezza del lavoratore”. Il benessere del lavoratore viene tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana (1947) agli articoli 32 (*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività*) e 41 (*L’iniziativa economica privata è libera: tuttavia non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*), oltre che dal Codice Civile (1942) all’articolo 2087 (*L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*).

Quindi, il datore di lavoro non può (e non deve) pensare di rispettare solo gli obblighi più “evidenti” previsti della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (su tutti, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.), quali la formazione dei lavoratori o la consegna dei dispositivi di protezione individuale, ma deve anche assicurarsi, controllando direttamente o indirettamente, che tutte le attività nella propria azienda avvengano nel rispetto dell’integrità fisica e morale dei lavoratori, compreso il comportamento dei lavoratori stessi. Il datore di lavoro deve attivarsi, controllare e richiamare “fino alla pedanteria” (come si legge in diverse sentenze) che nella propria azienda le norme di salute e sicurezza sul lavoro siano state recepite e vengano applicate dai lavoratori. Inoltre, è opportuno sottolineare quanto sia importante verbalizzare ogni controllo su appositi moduli di registrazione o verbali, su cui annotare eventuali non conformità del comportamento di un lavoratore con il relativo richiamo: “*verba volant, scripta manent*” (trad. “*le parole volano, gli scritti rimangono*”) dicevano i Latini.

Giova ricordare che l’articolo 20 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e ss.mm.ii.) recita al comma 1 “*Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo del lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni*”, facendo ben intendere (ad una prima lettura) che il primo responsabile della salute e sicurezza del lavoratore è il lavoratore stesso; ma è importante anche la seconda parte del comma 1, ovvero “*[...] conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*”, volendo, il legislatore, intendere che il lavoratore diventa “responsabile di se stesso” solo dopo che il datore di lavoro ha adempiuto a tutti i suoi obblighi.

A tal proposito, il comma 3-bis dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e ss.mm.ii.) recita: “*il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli art. 19 (obblighi del preposto, n.d.r.), 20 (obblighi dei lavoratori, n.d.r.), 22 (obblighi dei progettisti, n.d.r.), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, n.d.r.), 24 (obblighi degli installatori, n.d.r.) e 25 (obblighi del medico competente, n.d.r.), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti*”.

Anche la struttura del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. (Titolo I, Capo III, Sezione I, Misure di Tutela e obblighi) suggerisce una scaletta “logica” di ripartizione delle responsabilità, quasi a cascata: prima c’è il datore di lavoro (con gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18, tra cui la vigilanza), poi c’è il preposto (con gli obblighi previsti dall’art. 19, tra cui la sorveglianza e la vigilanza), e (infine) c’è il lavoratore (con gli obblighi dell’articolo 20).

Sarà un caso?